



## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA SERENA CAMBOA

Seduta del 29/10/2020

### FATTO

In data 2/10/2014 la ricorrente stipulava con l'intermediario resistente un contratto di prestito n. \*\*\*441 rimborsabile mediante delegazione di pagamento di quote dello stipendio per l'importo finanziato lordo di Euro 39.840,00 da rimborsare in n. 120 rate mensili da Euro 332,00 ciascuna.

Dopo la scadenza di n. 55 rate, la ricorrente estingueva anticipatamente il contratto. Nel conteggio estintivo venivano abbuonati Euro 507,24 per rimborso delle commissioni per la mandataria non maturate.

Con reclamo datato 27/05/2020 la ricorrente chiedeva il rimborso delle commissioni non godute per Euro 1.586,02, oltre spese legali.

Il resistente vi riscontrava deducendo che null'altro vi era da rimborsare oltre quanto abbuonato, stante la natura *up front* delle provvigioni per l'intermediario del credito e della commissione per la mandataria per il perfezionamento del prestito, mentre la commissione mandataria per la gestione del prestito, di natura *recurring*, era stata già abbuonata, e la non rimborsabilità degli oneri assicurativi poiché non sostenuti dalla ricorrente; contestava inoltre l'applicabilità al caso di specie della decisione della Corte di Giustizia Europea dell'11/09/2019.

In data 30/11/2015 la ricorrente stipulava sempre con l'intermediario resistente un altro contratto di prestito n. \*\*\*\*\*384 rimborsabile mediante cessione *pro solvendo* di quote dello



stipendio per l'importo finanziato lordo di Euro 28.080,00 da rimborsare in n. 108 rate mensili da Euro 260,00 ciascuna.

Dopo la scadenza di n. 46 rate, la ricorrente estingueva anticipatamente anche questo contratto. Nel conteggio estintivo venivano abbuonati Euro 378,82 per rimborso delle commissioni per la mandataria non maturate.

Con reclamo datato 27/05/2020 la ricorrente chiedeva il rimborso delle commissioni non godute per Euro 1.668,42, oltre spese legali.

Il resistente vi riscontrava deducendo di avere in data 1/05/2020 effettuato un bonifico in favore della ricorrente di Euro 1.042,81, per quote non godute dei costi *up front* previsti in contratto, quantificate in base al criterio della curva degli interessi, e che pertanto null'altro vi era da rimborsare.

Con ricorso del 22/06/2020 la ricorrente chiede per il contratto n. \*\*\*441 il rimborso di Euro 1.586,02 e per il contratto n. \*\*\*\*\*384 il rimborso di Euro 625,61, oltre spese legali.

Il resistente nelle proprie controdeduzioni ribadisce quanto già dedotto nelle risposte ai reclami; aggiunge per entrambi i contratti che i rispettivi moduli cd. SECCI indicano dettagliatamente gli oneri a carico del cliente e la loro destinazione, gli oneri assicurativi non sono rimborsabili poiché non sostenuti dalla ricorrente, le provvigioni sono dovute all'intermediario del credito intervenuto alla stipula per il compimento di attività solo preliminari del prestito, come specificato nei contratti nonché nei rispettivi accordi di distribuzione, che produce unitamente alle fatture emesse; inoltre, in relazione al contratto n. \*\*\*\*\*384 produce evidenza del bonifico effettuato per Euro 1.042,81; conclude per il rigetto integrale del ricorso.

## DIRITTO

Oggetto del presente procedimento è la richiesta di riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto mediante rimborso dei costi ivi applicati, in base al combinato disposto degli artt. 121, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario – T.U.B.), che indica la nozione di costo totale del credito, e 125 *sexies* T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

In base all'orientamento finora consolidato dell'ABF (per tutte, decisione del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014), anche e soprattutto alla luce della disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento doveva essere rimborsata al mutuatario la quota di commissioni e costi assicurativi non maturati nel tempo, distinguendo fra oneri in corrispettivo di prestazioni compiute nella fase delle trattative e della conclusione del contratto di finanziamento (commissioni *up front*), ritenuti non ripetibili, e oneri che maturano nel corso dell'intera durata del rapporto negoziale (commissioni *recurring*), rimborsabili in proporzione alle rate residue non maturate del finanziamento (cd. criterio *pro rata temporis*: l'importo da restituire si ottiene dividendo l'importo della commissione per il numero totale delle rate del finanziamento e moltiplicando il risultato per il numero di rate residue al momento dell'estinzione anticipata).

In ogni caso, qualora la clausola contrattuale che disciplina la singola commissione non sia chiara ed univoca nell'individuare la natura *up front* o *recurring*, o sia del tutto assente in contratto, in applicazione degli artt. 1370 c.c. e 35, comma 2, cod. cons. l'intero importo della commissione deve essere preso in considerazione per la quantificazione della quota da rimborsare.



All'esito di un procedimento avviato ai sensi dell'art. 267 TFUE al fine di ottenere la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, al fine di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che *"Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto"*, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto, la Corte di Giustizia Europea, con decisione emessa in data 11/09/2019 in causa C-383/18, ha statuito che ai sensi dell'art. 16 della Direttiva *"il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*.

Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, investito della questione relativa agli effetti del citato provvedimento, con decisione n. 26525/2019 ha enunciato i seguenti principi di diritto: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF. La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring"*.

Inoltre, con argomentazione cui questo Collegio aderisce, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Alla luce di tutto quanto sopra, nei casi di specie, considerato per entrambi i contratti che la commissione mandataria per il perfezionamento del prestito e le provvigioni per l'intermediario intervenuto hanno natura *up front* poiché remunerano attività solo preliminari, mentre la commissione mandataria per la gestione del prestito ha natura *recurring* ma è stata abbuonata all'estinzione, ed aggiunto che il ricorrente ha implicitamente ammesso di aver ricevuto dal resistente il pagamento degli oneri *up front* non maturati nel contratto n. \*\*\*\*\*384, avendo ridotto il quantum preteso in proporzione all'asserito pagamento, il resistente è tenuto, in base al criterio previsto per la riduzione degli interessi corrispettivi, al pagamento delle seguenti somme.

Per il contratto n. \*\*\*441:

rate complessive	120	rate scadute	55	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	65	TAN	8,32%					
Denominazione	% rapportata al TAN	33,10%						
Commissione mandataria perfezionamento prestito				936,24 €	Up front	309,90 €		309,90 €

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Commissioni intermediario del credito	1.992,00 €	Up front	659,35 €		659,35 €
Commissioni mandataria gestione prestito	936,24 €	Recurring	507,13€	507,24 €	-0,11 €
<b>Totale</b>					<b>969,14 €</b>

Per il contratto n. \*\*\*\*\*384:

rate complessive	108	rate scadute	46	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	62	TAN	6,63%					
Denominazione	% rapportata al TAN	35,87%						
Commissione mandataria perfezionamento prestito				659,88 €	Up front	236,70 €		236,70 €
Commissioni intermediario del credito				2.246,40 €	Up front	805,78 €		805,78 €
Meno rimborso effettuato							1.042,81 €	-1.042,81€
<b>Totale</b>								<b>-0,33 €</b>

Ne deriva che, avendo il resistente rimborsato più del dovuto per il contratto n. \*\*\*\*\*384, sulla relativa domanda il ricorso non può essere accolto, mentre per il contratto n. \*\*\*441 il resistente è tenuto a pagare ancora Euro 969,14.

Circa la richiesta di refusione delle spese legali - peraltro non rimborsabili quale autonoma voce di costo ma solo laddove consistenti in un effettivo pregiudizio subito dal ricorrente, da provarsi documentalmente (Collegio di Coordinamento, decisione n. 3498/2012) e da avanzarsi già in sede di reclamo (Collegio di Coordinamento, decisione n. 4618/2016), data la serialità del contenzioso in esame in base all'orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento (cfr. decisione n. 6167/2014), essa va rigettata.

### PER QUESTI MOTIVI

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 969,14.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI